

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 2 DEL 22-04-2024

Oggetto: MODIFICA ART. 52 - "RECINZIONI E CANCELLI" DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **Aprile** convocato dal Sindaco alle ore **20:30** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X	
BIANCHI TOMMASO	X	
FERRARIS GIADA	X	
CRISEO MARCELLA	X (***)	
POZZATO FEDERICA		X
SCAGLIA LORENZO	X	
MONTI PAMELA ANGELA		X
BORGHINI CRISTIANO	X	
PERETTI MARGHERITA		X
TEDESCHI GIULIA CELESTE	X	

Componente	Presente	Assente
TEDESCHI IVO	X	

Numero totale **PRESENTI: 8** – **ASSENTI: 3**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Sindaco dott. Andrea Melloni spiegando che l'Ufficio Tecnico ha richiesto tale modifica spinto dalla realtà di fatto e dalle esigenze della cittadinanza;

Si propone pertanto la modifica dell'articolo 52 comma 3 dal titolo "Recinzioni e cancelli;

PERTANTO richiamato il vigente regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.09.2003, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 del 23.06.2005 e n. 12 del 18.05.2016;

RITENUTO di proporre una modifica all'art. 52 comma 3:

"Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

OB7 le recinzioni devono avere un' altezza massima non superiore a mt 2.50 dal piano stradale e/o dal piano campagna;

OB7 nelle aree interne alla perimetrazione del Centro Storico, in aggiunta alle tipologie previste al comma seguente, è ammessa la realizzazione della recinzione mediante muratura in pietra e/o intonacata, avente altezza massima di metri 2.50, con sovrastante copertina in pietra;

OB7 nelle aree residenziali di conservazione e/o di nuovo impianto le recinzioni potranno essere costituite da cordolo continuo in pietra o calcestruzzo per una emergenza massima di mt 0.80. La barriera superiore potrà essere costituita mediante una cancellata di ferro o secondo i materiali di seguito evidenziati;

OB7 nelle aree a destinazione produttiva (artigianale) le recinzioni dovranno essere di tipo aperto lungo le strade e/o chiuso lungo gli altri confini; le recinzioni di tipo chiuso saranno in muratura intonacata e/o in pannelli in cls prefabbricati lisci di altezza massima di mt 2.50.

OB7 le recinzioni nelle aree artigianali dovranno essere arretrate di mt 3.00 dal ciglio delle strade principali, su conforme parere del Consiglio Comunale è possibile imporre l' arretramento della recinzione di aree artigianali dai cigli stradali per una profondità di mt 5.00 onde consentire la formazione di parcheggi pubblici.

OB7 nelle zone agricole non sono ammesse recinzioni di alcun tipo ad esclusione delle staccionate in legno e purché siano funzionali alle attività agricole e zootecniche;

OB7 é facoltà della Commissione Edilizia valutare la possibilità di concedere la realizzazione di recinzioni di terreni agricoli per motivate esigenze funzionali; esclusivamente per colture agricole e floricole sono ammesse recinzioni in rete plastificate di colore verde per una altezza massima di mt 2.00. Per gli edifici a destinazione residenziale agricola è consentita (con le caratteristiche della zona residenziale) la realizzazione della recinzione dell'area di esclusiva pertinenza del fabbricato con un limite massimo di superficie di 2000 mq";

DATO ATTO che l'art. 52 comma 3 sarà quindi così formulato:

"Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

OB7 le recinzioni devono avere un' altezza massima non superiore a mt 2.50 dal piano stradale e/o dal piano campagna;

OB7 nelle aree interne alla perimetrazione del Centro Storico, in aggiunta alle tipologie previste al comma seguente, è ammessa la realizzazione della recinzione mediante muratura in pietra e/o intonacata, avente altezza massima di metri 2.50, con sovrastante copertina in pietra;

OB7 nelle aree residenziali di conservazione e/o di nuovo impianto le recinzioni potranno essere costituite da cordolo continuo in pietra o calcestruzzo per una emergenza massima di mt 0.80. La barriera superiore potrà essere costituita mediante una cancellata di

ferro o secondo i materiali di seguito evidenziati;

OB7 nelle aree a destinazione produttiva (artigianale) le recinzioni dovranno essere di tipo aperto lungo le strade e/o chiuso lungo gli altri confini; le recinzioni di tipo chiuso saranno in muratura intonacata e/o in pannelli in cls prefabbricati lisci di altezza massima di mt 2.50.

OB7 le recinzioni nelle aree artigianali dovranno essere arretrate di mt 3.00 dal ciglio delle strade principali, su conforme parere del Consiglio Comunale è possibile imporre l'arretramento della recinzione di aree artigianali dai cigli stradali per una profondità di mt 5.00 onde consentire la formazione di parcheggi pubblici.

OB7 nelle zone agricole sono ammesse recinzioni con staccionate in legno e in rete plastificata di colore verde per una altezza massima di mt 2.00. Per gli edifici a destinazione residenziale agricola è consentita (con le caratteristiche della zona residenziale) la realizzazione della recinzione dell'area di esclusiva pertinenza del fabbricato con un limite massimo di superficie di 2000 mq”;

CONCLUSI gli interventi dei consiglieri;

VISTO l'art. 32, secondo comma lettera a), della legge 142/1990;

VISTO lo Statuto del Comune;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. , da parte del Responsabile del Servizio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi dai presenti dai n. 8 consiglieri presenti e votanti ai sensi di legge

FAVOREVOLI N. 8 - CONTRARI nessuno ASTENUTI nessuno

DELIBERA

1. Di approvare che l'art. 52 comma 3 sarà quindi così formulato:

“Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

OB7 le recinzioni devono avere un' altezza massima non superiore a mt 2.50 dal piano stradale e/o dal piano campagna;

OB7 nelle aree interne alla perimetrazione del Centro Storico, in aggiunta alle tipologie previste al comma seguente, è ammessa la realizzazione della recinzione mediante muratura in pietra e/o intonacata, avente altezza massima di metri 2.50, con sovrastante copertina in pietra;

OB7 nelle aree residenziali di conservazione e/o di nuovo impianto le recinzioni potranno essere costituite da cordolo continuo in pietra o calcestruzzo per una emergenza massima di mt 0.80. La barriera superiore potrà essere costituita mediante una cancellata di ferro o secondo i materiali di seguito evidenziati;

OB7 nelle aree a destinazione produttiva (artigianale) le recinzioni dovranno essere di tipo aperto lungo le strade e/o chiuso lungo gli altri confini; le recinzioni di tipo chiuso saranno in muratura intonacata e/o in pannelli in cls prefabbricati lisci di altezza massima di mt 2.50.

OB7 le recinzioni nelle aree artigianali dovranno essere arretrate di mt 3.00 dal ciglio delle strade principali, su conforme parere del Consiglio Comunale è possibile imporre l'arretramento della recinzione di aree artigianali dai cigli stradali per una profondità di mt 5.00 onde consentire la formazione di parcheggi pubblici.

OB7 nelle zone agricole sono ammesse recinzioni con staccionate in legno e in rete plastificata di colore verde per una altezza massima di mt 2.00. Per gli edifici a destinazione residenziale agricola è consentita (con le caratteristiche della zona residenziale) la realizzazione della recinzione dell'area di esclusiva pertinenza del fabbricato con un limite massimo di superficie di 2000 mq”;

INOLTRE, su richiesta del Sindaco Dott. Andrea Melloni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, avente il seguente risultato:

favorevoli n. 8, nessuno astenuto, nessuno contrario

D E L I B E R A

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV comma, del D.Lg s. 18 agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 02-05-2024

Il Responsabile del Servizio
GEOM. MARCO TONIETTI

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.